

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 160

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale

(Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 novembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 92/09

Roma,

27 NOV 2009

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, come modificato dall'art. 2 comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Con il sig. Schifani
[Signature]

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale - anno 2008.

L'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009) ha apportato alcune modifiche all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente "disposizioni urgenti in materia finanziaria", come sostituito dall'articolo 35 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, istitutivo del "*Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale*".

Il sopra richiamato articolo 2, comma 45, ha stabilito che le modalità e i criteri di erogazione del predetto fondo debbano essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari e che il Dipartimento per gli Affari regionali provveda a finanziare direttamente i comuni interessati.

In attuazione del previgente articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n.81 la disciplina relativa alla erogazione delle risorse, che non prevedeva il coinvolgimento della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari, è stata delineata da tre provvedimenti:

- il D.P.C.M. 28 dicembre 2007, con il quale sono stati definiti i criteri per l'erogazione delle risorse del suddetto fondo;
- il Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008, con cui sono stati definiti la ripartizione del Fondo fra tre macroaree, le modalità di presentazione e valutazione dei progetti, i soggetti abilitati alla loro presentazione;


- il provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali, datato 25 marzo 2008, con cui sono state stabilite le procedure relative alla modalità di presentazione dei progetti, alla valutazione degli stessi, le modalità di formazione delle graduatorie per ciascuna macroarea e la tempistica relativa alla liquidazione delle risorse.

Per l'anno 2008 la dotazione del Fondo è di euro **10.324.319,23**, di cui **10 milioni**, stanziati dall'articolo 2, comma 44, della legge finanziaria per il 2008, e **324.319,23**, quale somma residua dell'anno finanziario precedente, destinata ad integrare la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo, come stabilito dall'articolo 2, comma 3, del citato d.P.C.M. 28 dicembre 2007.

Al fine di erogare le risorse stanziato per l'anno 2008, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2009 e della prima esperienza relativa alla procedura di erogazione delle risorse per l'anno 2007, che, seppur conclusasi positivamente sia sotto il profilo del rispetto dei termini previsti sia sotto il profilo della soddisfazione dei Comuni interessati, ha presentato alcune criticità, è stato predisposto un solo provvedimento, il D.P.C.M., contenente la completa disciplina sulle modalità e sui criteri di erogazione delle risorse, che, seppur in linea all'impianto precedente, è volto al superamento delle criticità emerse.

Tale D.P.C.M. è configurato in modo tale da non necessitare di ulteriori modifiche per gli anni futuri, essendo rimessa al provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali la definizione, sulla base delle disposizioni del D.P.C.M., della ripartizione delle risorse del Fondo stanziato per l'anno di riferimento fra le macroaree e delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti.

Prefetto Carpino





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il « Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale », prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale al Ministro per i rapporti con le regioni sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ritenuto che la finalità è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;



Decreto del Consiglio dei Ministri

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di definire nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;

Ritenuta l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;

Attesa la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722 del Dipartimento per gli Affari Regionali, con la quale è stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707 dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco di comuni confinanti con le regioni a Statuto speciale di cui all'allegato 1 al presente decreto;

Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto- legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni, dalla



Residenza del Consiglio dei Ministri

legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

2. Per “aree territoriali svantaggiate confinanti” si intendono i comuni la cui superficie è contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per “progetti” si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.

4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art.2

Criteria per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra tre macroaree costituite dai territori confinanti con:

- a) la regione Valle d'Aosta;
- b) la regione Trentino-Alto Adige ;
- c) la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata aggiungendo ad una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una quota calcolata sulla restante percentuale, facendo particolare riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni confinanti, in misura pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30 % per il Friuli Venezia Giulia e al 50 % per il Trentino-Alto Adige.

3. Nel caso che in relazione ai progetti presentati le risorse disponibili per ciascuna macroarea risultassero eccedenti, la differenza è attribuita in proporzione fra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

le altre aree. Le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo stanziato per l'anno di riferimento fra le macroaree e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti.

Art.3

Ambiti di intervento

1. I progetti finanziabili con le risorse del Fondo riguardano i seguenti ambiti :
- a) servizi socio-sanitari;
 - b) servizi di assistenza sociale;
 - c) servizi scolastici;
 - d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;
 - e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
 - f) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
 - g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
 - h) servizi di telecomunicazione;
 - i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
 - j) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
 - k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 4

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:
 - a) i comuni di cui all'allegato 1;
 - b) il comune "capo-fila" delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti appartenenti ad una stessa macroarea;
 - c) il comune "capo-fila" delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti compresi nella stessa macroarea cui accedano comuni ad essi contigui territorialmente, purché il numero di questi ultimi non superi il 30% del totale dei comuni che costituiscono tale aggregazione.
2. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune confinante "capo-fila" (attraverso deliberazione del consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro).
3. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare un solo progetto singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.
4. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sui progetti per i quali viene chiesto il finanziamento devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.

Art. 5

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti si tiene conto dei parametri sotto indicati in ordine decrescente di importanza:
 - a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce, misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati;
 - b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale la capacità dello stesso di investire più comuni confinanti ovvero anche più aree contigue ai



Presidenza del Consiglio dei Ministri

territori confinanti purchè risulti prevalente il numero dei comuni confinanti. In tal caso l'area interessata deve essere prevalentemente riferita ai comuni confinanti;

c) polifunzionalità dell'intervento, intendendosi per essa la capacità di conseguire obiettivi riconducibili a più ambiti di intervento;

d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto;

e) interventi che riguardano gli ambiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), i) e k).

2. A ciascuno dei parametri è assegnato un punteggio secondo le indicazioni della seguente tabella:

Parametri	Condizione	Punteggio relativo	Punteggio complessivo
a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce (Il calcolo per l'indicatore di svantaggio nonché per l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria viene illustrato nella Tabella A allegata al presente d.P.C.M.)	Massimo svantaggio	50	Max 50
	Medio svantaggio	30	
	Basso svantaggio	20	
b) valenza sovra comunale del progetto	aggregazioni di due comuni confinanti	10	Max 20
	aggregazione di tre comuni confinanti	12	
	aggregazione di tre comuni confinanti e uno non confinante	13	
	aggregazione di quattro comuni confinanti	15	
	aggregazione di quattro comuni confinanti e uno non confinante	16	
	aggregazione di cinque o più comuni confinanti	20	
c) polifunzionalità dell'intervento	Intervento che riguarda almeno due ambiti previsti	5	Max 15
	Intervento che riguarda tre ambiti previsti	15	
d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto	Quota di cofinanziamento inferiore al 10%	0	Max 10
	Percentuali di cofinanziamento pari o superiori al 10% ma inferiori al 30%	6	
	Quote di cofinanziamento pari o superiori al 30%	10	
e) Interventi che riguardano almeno un ambito di cui al comma 1, lettera e).		5	Max 5
Totale		100	100



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. A ciascun progetto è attribuito un punteggio complessivo e sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

4. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio vengono ammessi al finanziamento richiesto, sino al limite delle risorse disponibili, i progetti la cui qualità complessiva risulti maggiore.

Art. 6

Titolo di preferenza

1. Ai fini della valutazione dei progetti, ai comuni in graduatoria che non hanno beneficiato del finanziamento per mancanza di disponibilità delle risorse, a parità di punteggio con altro comune conseguito sul progetto presentato per l'anno successivo, viene riconosciuto titolo di preferenza ai fini del finanziamento.

Art. 7

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun progetto è determinato dal rapporto delle risorse disponibili nell'anno di riferimento e il numero complessivo dei Comuni individuati nell'allegato 1. Nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale il limite massimo è stabilito dalla somma del limite massimo di finanziamento fissato per ciascun Comune appartenente all'aggregazione maggiorato del 10%.



Resoluzioni del Consiglio dei Ministri

Art. 8

Commissione per la valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti, è istituita presso il Dipartimento per gli Affari regionali un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali. Tale Commissione è presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza Unificata.

2. La Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

3. Il supporto alla Commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli Affari regionali.

4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Art. 9

Graduatorie finali

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.

2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli Affari regionali, entro cinque giorni successivi all'approvazione.

3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.

Art. 10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Procedure di finanziamento

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, di cui all'articolo 8, il Dipartimento per gli Affari regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario.

2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli Affari regionali.

3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli Affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potrà essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.

Art. 11

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli Affari regionali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dipartimento per gli Affari regionali, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal Comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.

4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli Affari regionali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7, intestato allo stesso Dipartimento per gli Affari regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria, alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro per i rapporti con le Regioni

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO 1**Comuni classificati per macro area di riferimento****“FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE”**

Regione confine	Codice ISTAT	Comuni
Friuli-Venezia Giulia	27001	Annone Veneto
	25009	Castellavazzo
	25012	Chies d'Alpago
	27009	Cinto Caomaggiore
	26022	Cordignano
	25018	Domegge di Cadore
	27016	Fossalta di Portogruaro
	26030	Fregona
	26031	Gaiarine
	26034	Gorgo al Monticano
	27018	Gruaro
	25031	Longarone
	25032	Lorenzago di Cadore
	26037	Mansuè
	26041	Meduna di Livenza
	25035	Ospitale di Cadore
	25037	Perarolo di Cadore
	25038	Pieve d'Alpago
	25039	Pieve di Cadore
	26060	Portobuffolè
	27030	Pramaggiore
	27034	San Michele al Tagliamento
	25050	Santo Stefano di Cadore
	25052	Sappada
	26078	Sarmede
	25057	Soverzene
	25060	Tambre
	27040	Teglio Veneto
25065	Vigo di Cadore	
Trentino-Alto Adige	25004	Arsiè
	24009	Asiago
	25005	Auronzo di Cadore
	17010	Bagolino
	14009	Bormio
	23011	Bosco Chiesanuova
	17028	Breno
	23013	Brentino Belluno
	25023	Canale d'Agordo
	25011	Cesiomaggiore
	17050	Ceto
	17051	Cevo

	24031	Cismon del Grappa
	25015	Comelico Superiore
	25016	Cortina d'Ampezzo
	24037	Crespadoro
	23031	Dolcè
	24039	Enego
	23033	Erbezzo
	25019	Falcade
	25021	Feltre
	23034	Ferrara di Monte Baldo
	25025	Gosaldo
	17082	Idro
	24049	Laghi
	25026	Lamon
	24050	Lastebasse
	17089	Limone sul Garda
	25030	Livinallongo del Col di Lana
	17098	Magasa
	23045	Malcesine
	24076	Pedemonte
	17148	Ponte di Legno
	24080	Posina
	24084	Recoaro Terme
	25044	Rocca Pietore
	24089	Rotzo
	23078	Sant'Anna d'Alfaedo
	17175	Saviore dell'Adamello
	23080	Selva di Progno
	25058	Sovramonte
	25059	Taibon Agordino
	17189	Tremosine
	24112	Valdastico
	14073	Valfurva
	24113	Valli del Pasubio
	17194	Valvestino
	25067	Voltago Agordino
Valle d'Aosta	2002	Alagna Valsesia
	96002	Andorno Micca
	96004	Biella
	96008	Callabiana
	1057	Carema
	1073	Ceresole Reale
	96028	Graglia
	1134	Locana
	1165	Noasca
	96044	Piedicavallo
	96046	Pollone
	1210	Quincinetto
	2110	Rassa

	2114	Riva Valdobbia
	1224	Ronco Canavese
	96056	Sagliano Micca
	1266	Settimo Vittone
	96063	Sordevolo
	1277	Trausella
	1278	Traversella
	1288	Valprato Soana
	1297	Vico Canavese
Totale comuni confinanti		99

Tabella A

Calcolo dell'indicatore di svantaggio

“FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE”

Al fine di dare una adeguata descrizione del disagio per le aree caratterizzate dalla contiguità territoriale con le Regioni a statuto speciale, si è proceduto all'individuazione ed all'analisi di un core-set di indicatori ritenuti significativi delle condizioni geomorfologiche, socio-demografiche e economiche dei territori interessati, in accordo a quanto stabilito dal DPCM del 28 dicembre 2007.

L'analisi è stata focalizzata in particolar modo sulla popolazione dei comuni interessati dal decreto, divisi in classe di ampiezza demografica secondo i criteri di cui alla tabella 2, sulla loro quota altimetrica, sul livello di spopolamento registrato tra due diversi censimenti (1991 e 2001) e sull'incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale (Pop Anziana/Popolazione tot) nonché sul numero di addeffi rapportati alla popolazione (Addetti UL/pop totale).

Tali indicatori, di cui quelli di carattere demografico ulteriormente combinati al fine di dare un unico indicatore rappresentativo delle condizioni demografiche dei comuni (indice sintesi demografica, ottenuto per media dell'indice di spopolamento e del rapporto tra la popolazione anziana e la popolazione totale), hanno determinato il punteggio dell'indicatore di svantaggio, sulla base di un sistema di ponderazione dove gli indicatori elementari assumono pesi proporzionali alla loro importanza. Al riguardo, è stato attribuito maggior peso all'indicatore di sintesi demografica e a quello economico e minor peso alle classi di popolazione e alla quota altimetrica.

Per ognuno degli indicatori scelti per il calcolo dell'indice si è proceduto alla normalizzazione dei dati. Tale procedura è necessaria per rendere confrontabili le distribuzioni di indicatori che per valori e contributo relativo sono tra loro molto differenti. La normalizzazione dei dati, realizzata mediante l'applicazione della formula qui di seguito riportata, ha condotto a una serie di variabili comprese tra 0 e 1 facilmente comparabili ed elaborabili.

$$x_i^* = \frac{x_i - \text{valore minimo distribuzione}}{\text{valore massimo distribuzione} - \text{valore minimo distribuzione}}$$

con x_i^* , i cui valori sono compresi tra 0 e 1, e x_i rispettivamente valore normalizzato e valore originario per ciascuna osservazione della serie. Il criterio di normalizzazione sopra indicato è quello adottato dalle Nazioni Unite per il calcolo dell'indice di sviluppo umano.

I dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore di svantaggio sono ufficiali e disponibili nella banca dati dell'Istat “Atlante statistico dei comuni”.

Tabella A. Indicatori utilizzati ai fini del calcolo dell'indicatore di svantaggio

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/ Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
25012	Chies d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	3	1530	0,6000	0,3968	0,9446	0,3752	0,4169	0,3960	0,399	1
25060	Tambre	Friuli-Venezia Giulia	3	1501	0,6000	0,5673	0,8626	0,3178	0,4620	0,3899	0,409	2
25032	Lorenzago di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	2	600	0,8000	0,5431	0,8073	0,2306	0,4212	0,3259	0,413	3
25009	Castellavazzo	Friuli-Venezia Giulia	3	1735	0,6000	0,3044	0,9254	0,2662	0,3884	0,3273	0,441	4
25065	Vigo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	3	1641	0,6000	0,5852	0,8406	0,2325	0,3751	0,3038	0,448	5
25035	Ospitale di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	368	1,0000	0,2994	0,5980	0,2811	0,4312	0,3562	0,448	6
25057	Soverzene	Friuli-Venezia Giulia	1	412	1,0000	0,2585	0,7079	0,1470	0,3269	0,2370	0,467	7
25052	Sappada	Friuli-Venezia Giulia	3	1339	0,6000	0,7502	0,7547	0,1246	0,3485	0,2365	0,484	8
	Santo Stefano di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2809	0,4000	0,5586	0,7752	0,2285	0,4265	0,3275	0,501	9
27040	Teglio Veneto	Friuli-Venezia Giulia	4	2093	0,4000	0,0012	0,9138	0,2565	0,2331	0,2448	0,548	10
25037	Perarolo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	363	1,0000	0,3255	0,4806	0,2304	0,1335	0,1819	0,551	11
26030	Frigona	Friuli-Venezia Giulia	5	3068	0,2000	0,1513	0,9117	0,2563	0,2598	0,2580	0,568	12
26078	Sarnede	Friuli-Venezia Giulia	5	3087	0,2000	0,0595	0,9181	0,1806	0,2296	0,2051	0,597	13
25018	Domegge di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2675	0,4000	0,4687	0,4677	0,2997	0,3222	0,3109	0,608	14
27009	Cinto Caomaggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	3226	0,2000	0,0025	0,8178	0,2216	0,2772	0,2494	0,615	15
25039	Pieve di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	5	4038	0,2000	0,5400	0,5708	0,2552	0,3166	0,2859	0,620	16
27018	Gruaro	Friuli-Venezia Giulia	4	2727	0,4000	0,0019	0,6419	0,2312	0,2999	0,2655	0,621	17
	San Michele al Tagliamento	Friuli-Venezia Giulia	6	11779	-	-	0,7595	0,2726	0,3307	0,3017	0,651	18
26041	Meduna di Livenza	Friuli-Venezia Giulia	4	2810	0,4000	0,0006	0,6904	0,1546	0,1283	0,1414	0,656	19
26060	Portobuffolè	Friuli-Venezia Giulia	2	824	0,8000	0,0019	0,3757	0,0831	0,1077	0,0954	0,689	20
25038	Pieve d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	4	2025	0,4000	0,4234	0,1913	0,3095	0,3444	0,3270	0,689	21
27001	Annone Veneto	Friuli-Venezia Giulia	5	3733	0,2000	0,0012	0,7196	0,1132	0,1318	0,1225	0,695	22
	Fossalta di Portogruaro	Friuli-Venezia Giulia	6	5962	-	0,0006	0,6741	0,1939	0,2607	0,2273	0,707	23
26031	Gaiarine	Friuli-Venezia Giulia	6	6242	-	0,0081	0,5841	0,1878	0,3296	0,2587	0,721	24
26034	Gorgo al Monticano	Friuli-Venezia Giulia	5	4112	0,2000	0,0019	0,6304	0,0413	0,1986	0,1200	0,723	25
26037	Mansuè	Friuli-Venezia Giulia	5	4426	0,2000	0,0037	0,6261	0,0583	0,1773	0,1178	0,725	26
26022	Cordignano	Friuli-Venezia Giulia	6	6888	-	0,0304	0,7455	0,1396	0,1019	0,1208	0,725	27
27030	Pramaggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	4354	0,2000	0,0025	0,7154	-	0,0330	0,0165	0,739	28
25031	Longarone	Friuli-Venezia Giulia	5	4106	0,2000	0,2889	0,0360	0,2099	0,3606	0,2852	0,806	29
17194	Valvestino	Trentino-Alto Adige	1	249	1,0000	0,4172	0,9844	0,8129	1,0000	0,9065	0,100	1
17098	Magasa	Trentino-Alto Adige	1	174	1,0000	0,5970	0,9350	0,7720	0,8471	0,8096	0,136	2

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24049	Laghi	Trentino-Alto Adige	1	129	1,0000	0,3472	0,9396	0,6488	0,7794	0,7141	0,198	3
24050	Lastebasse	Trentino-Alto Adige	1	248	1,0000	0,3627	0,9692	0,7881	0,5647	0,6764	0,202	4
25025	Gosaldo	Trentino-Alto Adige	2	843	0,8000	0,7030	0,9615	0,5911	0,6263	0,6087	0,238	5
17175	Savio dell'Adamello	Trentino-Alto Adige	3	1110	0,6000	0,7458	0,9873	0,3512	0,6060	0,4786	0,318	6
25067	Voltago Agordino	Trentino-Alto Adige	2	973	0,8000	0,5276	0,9547	0,4352	0,3897	0,4124	0,336	7
24039	Enego	Trentino-Alto Adige	3	1960	0,6000	0,4606	0,9353	0,4858	0,5094	0,4976	0,354	8
23034	Ferrara di Monte Baldo	Trentino-Alto Adige	1	216	1,0000	0,5263	0,9106	0,5852	-	0,2926	0,357	9
17051	Cevo	Trentino-Alto Adige	3	1003	0,6000	0,6590	0,9663	0,2970	0,5114	0,4042	0,363	10
24080	Posina	Trentino-Alto Adige	2	687	0,8000	0,3391	0,8821	0,4607	0,4248	0,4428	0,364	11
25044	Rocca Pietore	Trentino-Alto Adige	3	1388	0,6000	0,7043	0,8668	0,3936	0,5315	0,4626	0,365	12
23033	Erbezzo	Trentino-Alto Adige	2	809	0,8000	0,6888	0,8994	0,3134	0,2555	0,2845	0,388	13
25058	Sovramonte	Trentino-Alto Adige	3	1659	0,6000	0,3738	0,9309	0,3715	0,4587	0,4151	0,397	14
25015	Cornelio Superiore	Trentino-Alto Adige	4	2420	0,4000	0,7458	0,8696	0,3765	0,5597	0,4681	0,397	15
25023	Canale d'Agordo	Trentino-Alto Adige	3	1253	0,6000	0,6007	0,9279	0,3718	0,3426	0,3572	0,399	16
24076	Pedemonte	Trentino-Alto Adige	2	799	0,8000	0,2722	0,8502	0,4748	0,3183	0,3966	0,399	17
23080	Selva di Progno	Trentino-Alto Adige	2	985	0,8000	0,3490	0,8836	0,2704	0,3587	0,3146	0,414	18
24089	Roizo	Trentino-Alto Adige	2	589	0,8000	0,5778	0,8942	0,0854	0,3368	0,2111	0,430	19
25026	Lamon	Trentino-Alto Adige	5	3322	0,2000	0,3639	0,9475	0,5278	0,5006	0,5142	0,434	20
24112	Valdastico	Trentino-Alto Adige	3	1470	0,6000	0,2467	0,8275	0,3847	0,4324	0,4085	0,444	21
24031	Cismon del Grappa	Trentino-Alto Adige	3	1064	0,6000	0,1259	0,8957	0,4113	0,3625	0,3869	0,444	22
17148	Ponte di Legno Livinallongo del Col di	Trentino-Alto Adige	3	1827	0,6000	0,7750	0,6622	0,3241	0,4459	0,3850	0,450	23
25030	Lana	Trentino-Alto Adige	3	1437	0,6000	0,9101	0,7331	0,2594	0,3240	0,2917	0,452	24
25004	Arsiè	Trentino-Alto Adige	4	2748	0,4000	0,1903	0,9025	0,4826	0,4063	0,4445	0,452	25
25019	Falcade	Trentino-Alto Adige	4	2175	0,4000	0,7006	0,8203	0,3612	0,3888	0,3750	0,454	26
14073	Valfurva	Trentino-Alto Adige	4	2725	0,4000	0,8258	0,8794	0,0840	0,3434	0,2137	0,488	27
23078	Sant'Anna d'Alfaedo	Trentino-Alto Adige	4	2544	0,4000	0,5778	0,8534	0,1969	0,2901	0,2435	0,509	28
17010	Bagolino	Trentino-Alto Adige	5	3885	0,2000	0,4780	0,8349	0,2975	0,3836	0,3406	0,525	29
25059	Taibon Agordino	Trentino-Alto Adige	3	1790	0,6000	0,3788	0,7490	0,1445	0,2554	0,2000	0,537	30
17189	Tremosine	Trentino-Alto Adige	4	2070	0,4000	0,2523	0,8635	0,3036	0,1776	0,2406	0,539	31
25011	Cesiomaggiore	Trentino-Alto Adige	5	4122	0,2000	0,2926	0,8879	0,2973	0,2715	0,2844	0,551	32
23011	Bosco Chiesanuova	Trentino-Alto Adige	5	3386	0,2000	0,6813	0,8367	0,1619	0,1709	0,1664	0,574	33
24113	Valli del Pasubio	Trentino-Alto Adige	5	3556	0,2000	0,2126	0,8339	0,2286	0,3419	0,2852	0,574	34
25005	Auronzo di Cadore	Trentino-Alto Adige	5	3671	0,2000	0,5325	0,6900	0,2535	0,3673	0,3104	0,576	35
25016	Cortina d'Ampezzo	Trentino-Alto Adige	6	6210	-	0,7464	0,5794	0,3291	0,5241	0,4266	0,581	36
17050	Ceto	Trentino-Alto Adige	3	1932	0,6000	0,2765	0,7424	0,0528	0,1879	0,1203	0,581	37

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24084	Recoaro Terme	Trentino-Alto Adige	6	7189	-	0,2746	0,9020	0,2265	0,3738	0,3002	0,582	38
24037	Crespadoro	Trentino-Alto Adige	3	1583	0,6000	0,2207	0,8650	0,0353	0,0233	0,0293	0,587	39
17082	Idro	Trentino-Alto Adige	3	1812	0,6000	0,2281	0,7993	0,1029	0,0195	0,0612	0,593	40
23013	Brentino Belluno	Trentino-Alto Adige	3	1333	0,6000	0,0806	0,6773	0,0768	0,2174	0,1471	0,610	41
14009	Bormio	Trentino-Alto Adige	5	4087	0,2000	0,7551	0,5645	0,1232	0,3394	0,2313	0,623	42
24009	Asiago	Trentino-Alto Adige	6	6612	-	0,6162	0,6610	0,2536	0,3124	0,2830	0,627	43
25021	Feltre	Trentino-Alto Adige	6	20053	-	0,1971	0,6754	0,2975	0,2969	0,2972	0,659	44
17028	Breno	Trentino-Alto Adige	5	4951	0,2000	0,2083	0,5383	0,1719	0,4115	0,2917	0,661	45
23045	Malcesine	Trentino-Alto Adige	5	3498	0,2000	0,0508	0,6056	0,2758	0,2789	0,2774	0,662	46
17089	Limone sul Garda	Trentino-Alto Adige	3	1099	0,6000	0,0360	0,3357	0,1377	0,1776	0,1576	0,713	47
23031	Dolcè	Trentino-Alto Adige	4	2387	0,4000	0,0670	0,2424	0,0993	0,1794	0,1393	0,785	48
1165	Noasca	Valle d'Aosta	1	197	1,0000	0,6541	0,9153	1,0000	0,8285	0,9143	0,094	1
1288	Valprato Soana	Valle d'Aosta	1	126	1,0000	0,6857	0,9594	0,7669	0,8575	0,8122	0,119	2
1224	Ronco Canavese	Valle d'Aosta	1	353	1,0000	0,5883	0,8926	0,8812	0,8077	0,8445	0,136	3
2110	Rassa	Valle d'Aosta	1	69	1,0000	0,5642	0,9000	0,7617	0,6472	0,7045	0,192	4
96044	Piedicavallo	Valle d'Aosta	1	189	1,0000	0,6466	0,9417	0,7669	0,2977	0,5323	0,240	5
1278	Traversella	Valle d'Aosta	1	372	1,0000	0,5084	0,9171	0,5049	0,6424	0,5737	0,245	6
1277	Trausella	Valle d'Aosta	1	148	1,0000	0,4011	1,0000	0,7495	0,2533	0,5014	0,259	7
1057	Carema	Valle d'Aosta	2	754	0,8000	0,2120	0,8596	0,6207	0,5633	0,5920	0,324	8
2114	Riva Valdobbia	Valle d'Aosta	1	236	1,0000	0,6851	0,7436	0,4096	0,3380	0,3738	0,359	9
1073	Ceresole Reale	Valle d'Aosta	1	161	1,0000	1,0000	0,7559	0,1541	0,3814	0,2677	0,366	10
1134	Locana	Valle d'Aosta	3	1720	0,6000	0,3757	0,8240	0,6014	0,5317	0,5666	0,369	11
1297	Vico Canavese	Valle d'Aosta	2	883	0,8000	0,4532	0,7885	0,4117	0,4000	0,4058	0,396	12
2002	Alagna Valsesia	Valle d'Aosta	1	451	1,0000	0,7340	0,7587	0,1705	0,2544	0,2124	0,414	13
96028	Graglia	Valle d'Aosta	3	1620	0,6000	0,3652	0,8930	0,4935	0,3140	0,4037	0,414	14
1210	Quincinetto	Valle d'Aosta	3	1049	0,6000	0,1785	0,8286	0,4035	0,4371	0,4203	0,445	15
96056	Sagliano Micca	Valle d'Aosta	3	1731	0,6000	0,3608	0,7979	0,3659	0,3787	0,3723	0,456	16
96063	Sordevolo	Valle d'Aosta	3	1346	0,6000	0,3844	0,8734	0,3335	0,2697	0,3016	0,459	17
1266	Settimo Vittone	Valle d'Aosta	3	1579	0,6000	0,1705	0,8066	0,3609	0,4103	0,3856	0,467	18
96008	Callabiana	Valle d'Aosta	1	139	1,0000	0,4563	-	0,8064	0,6246	0,7155	0,468	19
96002	Andorno Micca	Valle d'Aosta	5	3595	0,2000	0,3329	0,8757	0,3625	0,3570	0,3597	0,520	20
96046	Pollone	Valle d'Aosta	4	2208	0,4000	0,3862	0,7227	0,1789	0,2709	0,2249	0,575	21
96004	Biella	Valle d'Aosta	6	46350	-	0,2560	0,5563	0,4064	0,3785	0,3924	0,651	22

Tabella A. Metodo di ripartizione dei comuni per classe di popolazione

	Comuni per classe di popolazione	
1	x<500	19
2	499<x<1000	11
3	1000<x<2000	27
4	2000<x<3000	14
5	3000<x<5000	19
6	x>5000	9
	99	

Tabella A
Soglie per macroarea relative agli indici di svantaggio ai fini dell'attribuzione del punteggio

	Macroarea		
	Friuli-Venezia Giulia	Trentino- Alto Adige	Valle d'Aosta
Minimo	0,399	0,100	0,094
Massimo	0,806	0,785	0,651
Campo variazione	0,408	0,684	0,556
Soglia	0,136	0,228	0,185
1 soglia	0,534	0,329	0,280
2 soglia	0,670	0,557	0,465
3 soglia	0,806	0,785	0,651



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Roma, 29 MAG 2009

GABINETTO DEL MINISTRO

14242

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI



Gabinetto del Ministro per i
Rapporti con le Regioni

R O M A

e, p.c. Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGAE
(Rif. nota n.45688 del 27.4.2009)

All' Ufficio Legislativo Economia
(Rif. nota n.6333 del 6.5.2009)

L O R O S E D I

OGGETTO: Schema di DPCM relativo al fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art.6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, come modificato dall'art.2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n.203.

Si fa riferimento alla nota n.880.GAB del 2 aprile 2009 con la quale è stata trasmessa la bozza di DPCM indicata in oggetto al fine dell'acquisizione del previsto concerto.

Al riguardo, interpellati i competenti Uffici di questa Amministrazione, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento in questione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0002959 A-13.3.5
del 22/05/2009

IL CAPO DI GABINETTO
Vincenzo




3968343



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
JSR 0004664 P-2.17.4.6
de. 09/11/2009



4317727

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Gabinetto del Ministro per i rapporti
con le Regioni

- Dipartimento per gli affari regionali
SEDE


Codice sito: 4.6/2009/44

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Si trasmette, in copia conforme all'originale, il parere sullo schema di decreto indicato in oggetto, espresso dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 46 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0006469 A-13.3.5
del 16/11/2009



4335777



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 46, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009)

Repertorio atti n. 671 del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 ottobre 2009:

VISTO l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 46 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), il quale ha disposto l'istituzione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e che le modalità di erogazione del Fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari-competenti;

VISTA la nota n. 2148/GAB del 9 settembre 2009 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto del Ministro per i rapporti con le Regioni, ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale, provvedimento che, il 10 settembre 2009, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;
- l'UNCEM ha consegnato un documento in cui viene espresso parere favorevole con la richiesta di integrare la Commissione di valutazione, prevista dall'articolo 8 del provvedimento in esame, con i rappresentanti nominati dalle Regioni interessate e dall'UNCEM medesima;

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato la disponibilità a valutare la proposta formulata dall'UNCEM;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 46, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale con la richiesta contenuta nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto

0.5



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Consegnato nelle
sedute del
29 ottobre 2009
P.P.

NOTA UNCEM

sullo "schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale"

Conferenza Unificata, Roma 29 ottobre 2009

Con riferimento al provvedimento in titolo l'UNCEM, nell'esprimere apprezzamento per il tenore del decreto volto a considerare gli svantaggi socioeconomici che interessano le aree dei comuni interamente montani confinanti con le Regioni a statuto speciale prevedendo il finanziamento di progetti su specifici ambiti di intervento, rileva alcune criticità e incongruenze del testo.

In particolare per quanto concerne la valutazione dei progetti che verranno presentati dai comuni ricompresi nelle macro aree indicate nell'allegato del decreto, l'articolo 8 prevede che la Commissione di valutazione sia istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e composta dal Capo del Dipartimento e da quattro membri, di cui due dirigenti del medesimo Dipartimento e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza Unificata.

L'UNCEM rileva come l'articolazione di detta Commissione sia anacronistica rispetto all'evoluzione federale del paese e non rispetti il principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione. In tal senso sarebbe più appropriato prevedere una integrazione della medesima anche con rappresentanti locali scelti dalle Regioni su cui insistono gli enti individuati e dall'UNCEM, vista la presenza di comuni totalmente montani.

Di conseguenza, l'UNCEM chiede al Governo di integrare la Commissione di valutazione con i rappresentanti nominati dalle Regioni interessate e dall'UNCEM stessa.



PER COPIA CONFORME

Fogli n° 3

- 9 NOV. 2009